

§ 76. - D.M. 26 maggio 1979. Determinazione, in esecuzione dell'art. 10 del D.P.R. 27 maggio 1978 n. 504, delle modalità per le comunicazioni dovute dai destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del fondo internazionale di indennizzo istituito con la convenzione di Bruxelles adottata il 18 dicembre 1971 (G. U. 11 giugno 1979 n. 158).

Art. 1. Per idrocarburi soggetti alla disciplina del presente decreto devono intendersi:

a) «pretorio greggio», cioè ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal suolo sia allo stato naturale, sia trattata per permettere il trasporto. Tale definizione comprende i petroli greggi liberati da alcuni distillati (a volte conosciuti sotto il nome di greggi «fluidificati» o «ricostituiti»). Tali idrocarburi corrispondono alla voce tariffa dei dazi doganali n. 27.09 (statistica 001, 004, 007);

b) «nafta», e cioè distillati pesanti o i residui del petroli greggio o le miscele di tali prodotti destinati ad essere utilizzati per la produzione di calore o di energia, di qualità equivalente alla descrizione applicabile al combustibile numero quattro (indicazione D 396 - 69) dell'«American Society for Testing and Materials» o più pesante di tale combustibile. Tali idrocarburi corrispondono alla voce della tariffa dei dazi doganali n. 27. 10-C-I limitatamente ai prodotti aventi viscosità cinematica superiore a 5,8 cSt a 38° C e n. 27. 10-C-II - a, b, c (statistica 610, 630, 691, 694, 695, 696, 697).

Per «impianto terminale» si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa atta a ricevere idrocarburi trasportati per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato con detta area.

Art. 2. Per «destinatari di idrocarburi» soggetti ai contributi a favore del «Fondo internazionale», di cui alle premesse, devono intendersi le persone fisiche e le persone giuridiche, private o pubbliche le quali ricevono in importazione definita o temporanea o in transito o in cabotaggio, idrocarburi, di cui al precedente art. 1, in misura superiore a 150.000 tonn./anno solare:

a) in porti o in impianti terminali situati sul territorio dello Stato italiano, quando gli idrocarburi siano stati trasportati per via mare a tali porti o a tali impianti terminali;

b) in impianti che si trovano sul territorio dello Stato italiano quando gli idrocarburi che vi giungano per la prima volta siano stati trasportati per mare e scaricati in un porto o in un impianto terminale di uno «Stato non contraente».

Per le «persone associate» definite dall'art. 9, secondo comma, del D.P.R. 27 maggio 1978 n. 504, il limite di 150.000 tonn./anno solare viene calcolato sommando le quantità ricevute nel corso dell'anno da ciascuna delle persone legate dai rapporti indicati dall'art. 9.

Il calcolo delle quantità di idrocarburi, di cui ai precedenti comma, deve essere effettuato sulla base delle quantità effettivamente ricevute, risultanti dai documenti fiscali o, in mancanza, dalle polizze di carico.

Art. 3. I destinatari, di cui al precedente art. 2, che nel corso dell'anno solare 1978 abbiano ricevuto gli idrocarburi di cui all'art. 1 in misura superiore a 150.000 tonn. devono dare comunicazione dei quantitativi ricevuti in tale periodo secondo l'allegato modello (1) anche con lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e della industrie di base.

I destinatari di cui sopra devono, inoltre, comunicare al citato Ministero, secondo l'allegato modello anche con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i quantitativi di idrocarburi ricevuti dal 1 gennaio 1979 alla fine del mese precedente la data di pubblicazione del presente decreto.

(1) Si omette l'allegato.

Art. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone sulla base delle comunicazioni ricevute entro il termine di cui al primo comma dell'art. 3, un «Elenco» di destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del «Fondo» ed invia copia di tale elenco all'amministrazione del «Fondo» al fine di consentire a questa la esazione dei contributi.

Art. 5. I destinatari di idrocarburi, che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 3, qualora superino successivamente al 1978 il limite di 150.000 tonn. devono dare comunicazione dei dati richiesti dall'allegato modello (1), anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, entro trenta giorni dalla data in cui il predetto limite viene superato, fornendo contemporaneamente un riepilogo delle quantità ricevute a quella data dall'inizio dell'anno.

(1) Si omette l'allegato.

Art. 6. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i destinatari di idrocarburi, di cui al precedente art. 2, sono tenuti a comunicare secondo l'allegato modello (1), anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, entro trenta giorni dal ricevimento, i quantitativi di idrocarburi ricevuti.

Gli stessi destinatari di cui sopra sono tenuti a comunicare, sempre secondo l'allegato modello (1), al citato Ministero dell'industria - Direzione generale fonti di energia, entro il 15 febbraio di ogni anno, il riepilogo dei quantitativi di idrocarburi ricevuti nell'anno solare precedente.

(1) Si omette l'allegato.

Art. 7. Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, le spese per eventuali controlli delle quantità denunciate sono a carico dei destinatari, di cui al

precedente art. 2 e le relative somme affluiranno al capitolo 3503 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 8. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 12 del D.P.R. 27 maggio 1978 n. 504.